

DELIBERA N. 128 DEL 07/12/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: CONCESSIONE IN COMODATO ALL'ASSOCIAZIONE VALDOSTANA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VALTOURNENCHE PER L'USO GRATUITO DI PARTE DEL FABBRICATO COMUNALE SITO IN LOC. CRÉPIN - ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno 2022 addì 07 del mese di dicembre alle ore 11:50 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Assente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENÉ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Amministrativa

Oggetto: CONCESSIONE IN COMODATO ALL'ASSOCIAZIONE VALDOSTANA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VALTOURNENCHE PER L'USO GRATUITO DI PARTE DEL FABBRICATO COMUNALE SITO IN LOC. CRÉPIN - ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 2 del 28/02/2022**, con la quale si approvavano il bilancio pluriennale di previsione e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta comunale **n. 31 del 16/03/2022**, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L. R. 7/12/1998, n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

PREMESSO che l'**ASSOCIAZIONE VALDOSTANA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VALTOURNENCHE – ODV** ha chiesto al Comune di poter utilizzare una parte del fabbricato di proprietà comunale sito in loc. Crépin, distinto a catasto al Fg 9 n. 658, come sede della propria attività;

RITENUTO di dover concedere in uso a detta associazione, a titolo di comodato gratuito stante l'utilità sociale dell'attività di volontariato svolta dalla medesima, i locali distinti al subalterno 3 (piano primo) del mappale suddetto ed evidenziati in colore rosso nella planimetria allegata;

EVIDENZIATO che il contratto di comodato dovrà contenere le seguenti clausole essenziali:

- la durata del comodato gratuito è di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;



- il contratto, previa richiesta del Comodatario, è rinnovabile a insindacabile giudizio del Comodante;
- Il Comodante, per proprie esigenze operative, potrà rientrare nel pieno possesso dei locali suddetti o di parte di essi e potrà recedere dal contratto anche prima della naturale scadenza contrattuale mediante comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno **180** (centottanta) giorni;
- In caso di urgenza derivante da necessità di salvaguardia della pubblica incolumità ovvero da specifiche prescrizioni delle autorità competenti il Comodante potrà in qualunque momento rientrare nella piena e totale disponibilità di tutto o di parte dei locali e potrà recedere dal contratto senza preavviso alcuno; in tal caso, il Comodante si impegna a concedere nuovamente in comodato gratuito i locali suddetti non appena la situazione di urgenza sia venuta meno;
- Il Comodatario si impegna a utilizzare i locali oggetto del presente contratto esclusivamente come sede della propria attività;
- Usi diversi da quello qui consentito, se non espressamente autorizzati, saranno causa di immediata risoluzione contrattuale in danno del Comodatario;
- E' fatto espresso divieto di sub comodato e/o di concessione a terzi, a qualsiasi titolo, del godimento dei locali oggetto del contratto, se non previa espressa autorizzazione del Comodante;
- I locali sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
- Al momento della sottoscrizione del contratto il Comodatario dichiara di aver visitato i locali e di riconoscerne l' idoneità all'uso pattuito;
- La manutenzione ordinaria dei locali è a totale carico del Comodatario;
- Sono altresì a carico del Comodatario tutte le spese di gestione, di riscaldamento, di assicurazione dell'attività esercitata e quelle relative alle diverse utenze riconducibili alla conduzione dei locali concessi in comodato, nessuna esclusa;
- il Comodatario si impegna allo svolgimento diligente dell'attività di guardiania dei locali oggetto del contratto, obbligandosi all'immediata segnalazione di eventuali guasti agli impianti ivi presenti e obbligandosi a custodire le chiavi dei locali ricevuti in comodato;
- Gli eventuali fruitori esterni dovranno essere autorizzati dal Comodante e il Comodatario si impegna a tenere un registro dei soggetti a cui siano consegnate temporaneamente le chiavi; nel registro devono essere riportati il nominativo del richiedente, la data, l'orario di consegna delle chiavi e la motivazione;
- Il Comodatario si assume ogni responsabilità, diretta o indiretta, derivante da fatto, omissione o colpa, propria o di terzi, per l'uso dei locali, manlevandone totalmente il Comodante;
- L'inadempimento da parte del Comodatario ad una delle clausole contenute nel contratto ne produrrà *ipso jure* la risoluzione senza pregiudizio alcuno per il Comodante;
- Previa autorizzazione del Comodante il Comodatario potrà effettuare eventuali lavori di sistemazione dei locali e migliorie in base alle proprie esigenze o utilità ed a propria cura e spese;
- Al termine del rapporto contrattuale il Comodante avrà il diritto di pretendere la riduzione in pristino dello stato dei locali a cura e spese del Comodatario, ivi compresa l'eventuale variazione di destinazione d'uso, entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto; in alternativa il Comodante avrà il diritto di ritenere le nuove opere senza compenso alcuno per il Comodatario ovvero di richiedere il rimborso ai prezzi di mercato degli eventuali arredi rotti e /o danneggiati e non sostituiti;
- Il Comodante si riserva il diritto di ispezionare o far ispezionare il locale anche senza alcun preavviso;
- Le spese di registrazione e di bollo relative al contratto e alle eventuali rinnovazioni sono interamente a carico del Comodatario;



VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) **DI CONCEDERE** in uso all'**ASSOCIAZIONE VALDOSTANA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VALTOURNENCHE – ODV**, a titolo di comodato gratuito, i locali al piano primo dell'immobile di proprietà comunale sito in Frazione CRÉPIN e distinti al catasto al Fg. 19 mappale 658 sub 3, come evidenziati in colore rosso nella allegata planimetria;
- 2) **DI STABILIRE** che il contratto di comodato d'uso dovrà contenere le seguenti clausole essenziali:
 - la durata del comodato gratuito è di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;
 - il contratto, previa richiesta del Comodatario, è rinnovabile a insindacabile giudizio del Comodante;
 - Il Comodante, per proprie esigenze operative, potrà rientrare nel pieno possesso dei locali suddetti o di parte di essi e potrà recedere dal contratto anche prima della naturale scadenza contrattuale mediante comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno **180** (centottanta) giorni;
 - In caso di urgenza derivante da necessità di salvaguardia della pubblica incolumità ovvero da specifiche prescrizioni delle autorità competenti il Comodante potrà in qualunque momento rientrare nella piena e totale disponibilità di tutto o di parte dei locali e potrà recedere dal contratto senza preavviso alcuno; in tal caso il Comodante si impegna a concedere nuovamente in comodato gratuito i locali suddetti non appena la situazione di urgenza sia venuta meno;
 - Il Comodatario si impegna a utilizzare i locali oggetto del contratto esclusivamente come sede della propria attività;
 - Usi diversi da quello qui consentito, se non espressamente autorizzati, saranno causa di immediata risoluzione contrattuale in danno del Comodatario;
 - E' fatto espresso divieto di sub comodato e/o di concessione a terzi, a qualsiasi titolo, del godimento dei locali oggetto del contratto, se non previa espressa autorizzazione del Comodante;



- I locali sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
- Al momento della sottoscrizione del contratto il Comodatario dichiara di aver visitato i locali e di riconoscerne l' idoneità all'uso pattuito;
- La manutenzione ordinaria dei locali è a totale carico del Comodatario;
- Sono altresì a carico del Comodatario tutte le spese di gestione, di riscaldamento, di assicurazione dell'attività esercitata e quelle relative alle diverse utenze riconducibili alla conduzione dei locali concessi in comodato, nessuna esclusa;
- il Comodatario si impegna allo svolgimento diligente dell'attività di guardiania dei locali oggetto del contratto, obbligandosi all'immediata segnalazione di eventuali guasti agli impianti ivi presenti e obbligandosi a custodire le chiavi dei locali ricevuti in comodato;
- Gli eventuali fruitori esterni dovranno essere autorizzati dal Comodante e il Comodatario si impegna a tenere un registro dei soggetti a cui siano consegnate temporaneamente le chiavi, nel quale devono essere riportati il nominativo del richiedente, la data, l'orario di consegna delle chiavi e la motivazione;
- Il Comodatario si assume ogni responsabilità, diretta o indiretta, derivante da fatto, omissione o colpa, propria o di terzi, per l'uso dei locali, manlevandone totalmente il Comodante;
- L'inadempienza da parte del Comodatario di una delle clausole contenute nel contratto ne produrrà *ipso jure* la risoluzione senza pregiudizio alcuno per il Comodante;
- Previa autorizzazione del Comodante il Comodatario potrà effettuare eventuali lavori di sistemazione dei locali e migliorie in base alle proprie esigenze o utilità ed a propria cura e spese;
- Al termine del rapporto contrattuale il Comodante avrà il diritto di pretendere la riduzione in pristino dello stato dei locali a cura e spese del Comodatario, ivi compresa l'eventuale variazione di destinazione d'uso, entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto; in alternativa il Comodante avrà il diritto di ritenere le nuove opere senza compenso alcuno per il Comodatario ovvero di richiedere il rimborso ai prezzi di mercato degli eventuali arredi rotti e /o danneggiati e non sostituiti;
- Il Comodante si riserva il diritto di ispezionare o far ispezionare il locale anche senza alcun preavviso;
- Le spese di registrazione e di bollo relative al contratto e alle eventuali rinnovazioni sono interamente a carico del Comodatario;

3) DI AUTORIZZARE il Comodatario all'utilizzo dei suddetti locali nelle more della stipula del contratto di comodato;

4) DI DEMANDARE al Segretario comunale l'esecuzione del presente provvedimento.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott. REY RENÉ